



## COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

### SETTORE TECNICO-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0771 60781 Pec tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it  
e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it



Ordinanza N° 110 del 19 SET. 2018 Prot. N° 11047 del 19 SET. 2019

Oggetto: Chiusura pomeridiana delle attività commerciali per il giorno 26 Settembre c.a. per la ricorrenza della festività dei Santi Patroni Cosma e Damiano.

#### IL SINDACO

PREMESSO che la nostra comunità celebra il giorno 26 Settembre c.a. la festività dei Santi Patroni medici Cosma e Damiano con la tradizionale processione dei Santi per la vie del paese;

Ritenuto pertanto di rendere partecipi tutti i cittadini ed i fedeli all'evento e ritenuto di voler permettere a tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio la possibilità di partecipare al solenne evento;

Viste le precedenti Ordinanze n° 3/2000, n° 47/2002 - n° 55/2003 e n° 59 del 22 Settembre 2016;

Visto il D.Lgs n° 114/1998 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

#### O R D I N A

A tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, ai laboratori artigianali e alle attività produttive presenti sul territorio, per il giorno 26 Settembre del corrente anno e per gli anni seguenti, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Cosma e Damiano:

la chiusura nelle ore pomeridiane;

Le attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, i laboratori artigianali e le attività produttive site nel centro storico hanno la facoltà di poter restare aperti nella giornata del 26 Settembre del corrente anno e per gli anni seguenti anche nelle ore pomeridiane;

#### DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a tutti gli operatori commerciali in sede fissa presenti sul territorio, al comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Santi Cosma e Damiano per il dovuto controllo;

La stessa non si applica alle attività regolate dalle disposizioni speciali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 14/98 (tabacchi e rivendite di giornali) agli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (bar - ristoranti) ed alle farmacie.

La violazione del presente provvedimento sarà soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. Bis del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi

di violazioni previste dalle norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

IL SINDACO  
Eugenio TADDEO  
  
